



COMUNE DI CASTELPOTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Piazza Garibaldi - CAP 82030 - CASTELPOTO (BN) - Telefono: 0824.59008 / Fax: 0824.59031 - eMail: segreteria@comunedicastelpoto.it

Web: <http://www.comunedicastelpoto.it/> -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

N. 20 Del 02/12/2013	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-PROVVEDIMENTI-
-------------------------	--

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** del mese di **Dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Titolo	Consiglieri	Prnte	Titolo	Consiglieri	Prnte
Sind.	SIMEONE ISIDORO	Si	Cons.	FERRONE ALBERTO	No
Cons.	FUSCO VITO	Si	Cons.	DELLA PIETRA ANTONIO	Si
Cons.	CARUSO COSIMINA	Si		MUCCIO STEFANO	No
Cons.	BARBATO GIUSEPPE	Si		SPAGNUOLO COSIMO	No
Cons.	DI GIOIA COSTANZO	No		MUCCIO COSTANZO	No
TOTALE PRESENTI	5				
TOTALE ASSENTI	5				

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina MORANTE**.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

- Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

- Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale:

- è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;

- conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Ricordato che l'IMU sperimentale:

- assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013, di €.50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell'abitazione;

- limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale;

- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a prescindere dalla categoria catastale;

Ricordato inoltre che a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), per gli anni 2013 e 2014 viene devoluto integralmente allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76% derivante dalle unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, mentre ai comuni va il gettito dei restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e unità immobiliari dei gruppi A, B e C);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44 nonché per l'anno 2013 dal D.L.n.102/2013 conv.in legge 124/2013;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta municipale propria è variata rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili;

Visto infine l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nella more della complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;

b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Ritenuto di avvalersi della potestà regolamentare concessa in materia di imposta municipale unica al fine di prevedere eventuali ulteriori agevolazioni oltre quelle già fissate dalla legge;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base dello schema-tipo redatto dal Dipartimento delle finanze, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto dover acquisire il parere dell'organo di revisione economico finanziaria in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

· l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013) che differiva al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione – enti locali;

· l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 tale termine;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

Dato atto che :

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

UNANIME DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000,
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Indi, stante l'urgenza

UNANIME DELIBERA

- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del TUEL 267/00.

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, li __/__/____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ing. Isidoro SIMEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

La presente deliberazione:

- E' pubblicata all'Albo on-line il **06/12/2013** al n. **422/2013** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li 06/12/2013

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

ATTESTA

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li 06/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE